



COMUNE DI BUTTIUGLIERA ALTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO C.C.I. PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2023-2025

ACCORDO DI MODIFICA ART. 20, comma 6

“INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICO E.Q. “

ART 7, co.4, lett.v) CCNL Funzioni locali 16.11.2022

Il giorno ...6 del mese di **DICEMBRE 2024**, le parti sottoindicate Delegazione Pubblica dell'Ente e la Delegazione Sindacale sottoscrivono ed omologano il presente **ACCORDO DI MODIFICA ART.20 C.C.I. PARTE NORMATIVA 2023-2025** che diventa, pertanto, a tutti gli effetti di legge, **APPENDICE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (C.C.I.) - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2023-2025:**

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente Segretario Comunale
BACCIU Dott.ssa Marta

CGIL -FP
COLONNA Ernesto

DELEGAZIONE SINDACALE

UIL - FPL
CATALANO Andrea

R.S.U.

PANTUOSCO Tiziana

TISCI Claudio

Visti:

- il d.lgs.n.165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", e s.m.i, in particolare l'art. 40;
- il d.lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, e per quanto non disapplicato, le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali.

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:

- Il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con atto G.C. n. 33 del 12.03.2024;
- la Deliberazione della G.C. n. 120 del 05.12.2022 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;
- l'Ipotesi di CCI triennio 2023-2025 e Parte Economica anno 2023, sottoscritto in data 13.10.2023;
- la Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico Finanziaria sottoscritta in data 23.10.2023 – prot. 13049/2023;
- la Certificazione del revisore unico dei Conti – prot. n. 13286/2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 116/2023 ad oggetto "CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO C.C.I. PER IL TRIENNIO 2023 – 2025 E MODALITA' UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE";
- il C.C.I. triennio 2023-2025 sottoscritto in data 12.12.2023;

Richiamati, inoltre:

- la deliberazione della GC n.114/2024 ad oggetto "C.C. INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2023-2025 – INDIRIZZI ALLA PARTE PUBBLICA PER LA MODIFICA DELL'ART. 20 "INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICO E.Q. ";
- l'Ipotesi di ACCORDO DI MODIFICA ART.20 C.C.I. PARTE NORMATIVA 2023-2025 /che diventa, pertanto, a tutti gli effetti di legge, APPENDICE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (C.C.I.) - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2023-2025 sottoscritta in data 22.11.2024;
- l'APPENDICE della Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico Finanziaria al C.C. Integrativo parte normativa 2023-2025 sottoscritta in data 25.11.2024;
- la Certificazione del revisore unico dei Conti – prot. n. 15191/2024;
- la Deliberazione della G.C. n. 134 del 3.12.2024 ad oggetto "ACCORDO DI MODIFICA ART.20 C.C.I. PARTE NORMATIVA 2023-2025 "INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICO E.Q." - APPENDICE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (C.C.I.) - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2023-2025. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE";

Le parti convengono, in attuazione degli indirizzi della GC, che il vigente art.20 del suddetto C.C.I. Parte normativa Triennio 2023-2025 il quale dispone quanto segue:

ART.20 - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - CRITERI GENRALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE Art. 7, comma 4, lett. v) ccnl 16.11.2022

1. Le parti danno reciprocamente atto che l'ente ha provveduto ad istituire le posizioni

di lavoro di Elevata Qualificazione, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 del CCNL-2022, previo confronto sui criteri per conferimento, revoca e graduazione delle stesse posizioni con i soggetti sindacali, così come stabilito dall'articolo 5, comma 3, lettere d) ed e) CCNL-2022. 2. In attuazione degli articoli 7, comma 4, lettera v) e 17, comma 4, del CCNL-2022, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione (da ora solo EQ):

a) L'ente stabilisce annualmente, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ, la quota percentuale destinata alla retribuzione di risultato, nel rispetto del 15% minimo stabilito dall'art. 17, comma 4, del CCNL-2022.

3. L'importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato, sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente per le EQ nel rispetto dei seguenti criteri:

- Una valutazione inferiore al 65% della performance corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e non permette di accedere al premio.
- Una valutazione della performance compresa fra i 65% e il 94,99% permette di accedere al premio in modo proporzionale.
- Una valutazione della performance pari o superiore al 95% permette di accedere al totale della quota teorica individuale destinata al premio.

4. Gli eventuali risparmi derivanti da valutazioni costituiranno economie.

5. Per gli incarichi *ad interim*, previsti dall'art. 17, comma 5, del CCNL, alla EQ incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari ad una percentuale, tra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la EQ oggetto dell'incarico *ad interim*, stabilita dall'Amministrazione;

Le percentuali del presente comma, si applicano anche agli incarichi di EQ, disciplinati dall'art. 19, commi 2, 3 e 4, del CCNL-2022.

6. Le somme non utilizzate nell'anno per le EQ vengono ripartite nel seguente modo:

- 20% a bilancio
- 60% Fondo trattamento accessorio EQ
- 20% Fondo trattamento accessorio dipendenti"

venga modificato al comma 6, tale che nel testo integrale e modificato con il presente ACCORDO risulti come seguente:

ART.20 - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - CRITERI GENRALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE Art. 7, comma 4, lett. v) ccnl

16.11.2022

1. Le parti danno reciprocamente atto che l'ente ha provveduto ad istituire le posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 del CCNL-2022, previo confronto sui criteri per conferimento, revoca e graduazione delle stesse posizioni con i soggetti sindacali, così come stabilito dall'articolo 5, comma 3, lettere d) ed e) CCNL-2022.

2. In attuazione degli articoli 7, comma 4, lettera v) e 17, comma 4, del CCNL-2022, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione (da ora solo EQ):

- a) L'ente stabilisce annualmente, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ, la quota percentuale destinata alla retribuzione di risultato, nel rispetto del 15% minimo stabilito dall'art. 17, comma 4, del CCNL-2022.

3. L'importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato, sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente per le EQ nel rispetto dei seguenti criteri:

- Una valutazione inferiore al 65% della performance corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e non permette di accedere al premio.
- Una valutazione della performance compresa fra i 65% e il 94,99% permette di accedere al premio in modo proporzionale.
- Una valutazione della performance pari o superiore al 95% permette di accedere al totale della quota teorica individuale destinata al premio.

4. Gli eventuali risparmi derivanti da valutazioni costituiranno economie.

5. Per gli incarichi *ad interim*, previsti dall'art. 17, comma 5, del CCNL, alla EQ incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari ad una percentuale, tra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la EQ oggetto dell'incarico *ad interim*, stabilita dall'Amministrazione;

Le percentuali del presente comma, si applicano anche agli incarichi di EQ, disciplinati dall'art. 19, commi 2, 3 e 4, del CCNL-2022.

6. Le somme non utilizzate nell'anno per le EQ vengono ripartite nel seguente modo:

- **80% Fondo trattamento accessorio EQ**
- **20% Fondo trattamento accessorio dipendenti" (comma modificato).**

Le Parti sottoscritte concordano, altresì, e danno atto che il presente ACCORDO:

- Modifica parzialmente l'art. 20 succitato riproponendo un nuovo testo del comma 6;
- Avrà applicazione dall'anno 2024.